

OMAR CESANA¹

Specialità tradizionali garantite: nuove prospettive o un'occasione mancata?

¹ Foro di Milano, Studio Legale Mondini Bonora Ginevra

La recente emanazione del Regolamento (UE) 2024/1143¹ non è stata solo l'occasione per dare sistematicità alla materia delle Indicazioni Geografiche, uniformando la disciplina per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose ed enfatizzando il loro ruolo, anche in termini di sostenibilità, nel quadro delle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale. Ha fornito altresì il pretesto per compiere una valutazione sul regime delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) che, a distanza di oltre 30 anni dalla sua introduzione, non ha prodotto i benefici previsti per produttori e consumatori.

I. I NUMERI DELLE STG: SCARSA DIFFUSIONE E POCA CONSAPEVOLEZZA

Prima di indagare i motivi dell'insuccesso del regime di qualità in commento e analizzare la novella legislativa, è bene volgere lo sguardo ai *numeri* del fenomeno, del tutto incomparabili a quelli delle Indicazioni Geografiche.

Sulla base dei dati disponibili al 14 marzo 2025 tramite il portale e-Ambrosia², a fronte di 1.477 DOP e IGP europee nel settore *food*, si annotano soltanto 70 STG registrate, di cui 66 europee (tenendo peraltro presente che per il *Jamón Serrano* è stata presentata domanda di cancellazione nel 2022) e 4 extra UE (tutte provenienti dal Regno Unito). A queste si sommano le 2

¹ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

² <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg>

domande pubblicate (ossia il *Pulpo Seco de Adra* dalla Spagna e il *Döner* dalla Turchia) e le 5 domande di registrazione presentate tra il 2019 e il 2024 (di cui 2 europee, ossia *Kräuterhefe* / *Herbal yeast* / *Lievito Vegetale* / *Lever vegetation* / *Levadura Herbaria* dalla Germania e *Κλαρίσιο Ροδάκινο* dalla Grecia, e 3 extra UE, ossia *Fleur de sel* / *Flower of salt* / *Salt flower* / *Flor de sal* / *Fior di sale* / *Solvni cvet* / *cvijet Soli* / *Salzblume* / *ανθό αλατιού* / *Zoutbloemen* dalla Guinea, *Denizli Tandır Kebabı* e *Türk Kahvesi* / *Turkish Coffee* dalla Turchia), il cui iter ancora non è giunto a pubblicazione.

Altrettanto indicativo è che le domande di registrazione come STG provenienti dall'Italia, il Paese con il maggior numero di DOP e IGP registrate (rispettivamente 174 e 150, alla data del 14 marzo 2025³), siano state *soltanto* 4, ossia, in ordine cronologico, la Mozzarella Tradizionale (1998), la Pizza Napoletana (2010), l'Amatriciana tradizionale (2020) e i Vincisgrassi alla maceratese (2022).

La stessa intrinseca differenza tra questi quattro prodotti e il diverso modo in cui si è inteso esaltarne le peculiarità in sede di registrazione testimoniano la difficoltà di individuare dei fattori di uniformità nel regime di tutela ora in commento⁴.

Strettamente legata alla limitatissima diffusione del fenomeno è la pressoché totale assenza di consapevolezza tra il pubblico dei consumatori del significato dell'acronimo "STG" e dei valori da esso veicolati. Non si può nascondere che la stessa somiglianza grafica e cromatica del simbolo comunitario riservato alle STG rispetto a quello delle Indicazioni Geografiche (DOP e, so-

³ Fonte: Osservatorio Fondazione Qualivita: <https://www.qualivita.it/osservatorio/osservatorio-ita/>

⁴ Se nel disciplinare della Mozzarella Tradizionale si enfatizza genericamente il concetto di tradizionalità, ascrivendo il formaggio in questione al «patrimonio storico della filiera lattiero-casearia italiana», nel caso della Pizza Napoletana gli elementi chiave che definiscono il carattere "specifico" del prodotto sono direttamente ricondotti «ai tempi e alle modalità delle operazioni, nonché all'abilità e all'esperienza dell'operatore artigiano». Con riguardo all'Amatriciana Tradizionale il carattere della "tradizionalità" viene legato «agli ingredienti impiegati e al metodo specifico di preparazione utilizzato tradizionalmente nel comprensorio dei Monti della Laga, dai quali trae origine», pur dando atto che la preparazione «è reputata senza che la regione geografica in cui è fabbricata incida sulle sue qualità e le sue caratteristiche». Analogamente, per i Vincisgrassi alla Maceratese si evidenzia «l'uso tradizionale degli ingredienti specifici nella provincia di Macerata», valorizzando tuttavia ulteriormente – e maggiormente – il legame con il territorio («la pasta al forno è realizzata principalmente nella provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale. (...) Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cucina marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione»).

prattutto, IGP) non abbia aiutato il processo di affermazione di un'autonoma identità del regime in parola⁵.

Dalla lettura del considerando 64 del Reg. (UE) 2024/1143 si comprende insomma come, nella prospettiva e nelle intenzioni del legislatore europeo, le norme in tema di STG dovessero essere «migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti», adeguando «i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome». A parere dello scrivente non era tuttavia solo la fase procedurale o definitoria a dover essere perfezionata, quanto piuttosto l'ambito di tutela accordato a un nome registrato come STG, per cui appare inutilmente complesso – e a tratti fuorviante – adeguare paradigmi e interpretazioni proprie delle norme in tema di Indicazioni Geografiche e su cui sembra non esservi ancora una completa maturità di pensiero.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA E PROPOSTE DI RIFORMA

Come noto, il Reg. (CEE) n. 2082/92⁶ aveva introdotto nell'ordinamento europeo e con riferimento al comparto agroalimentare il concetto di «specificità», ossia «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria», dettando l'*iter* attraverso cui ottenere una «attestazione di specificità» (inizialmente anche senza riserva del nome), secondo quanto meglio regolamentato dal successivo Reg. (CEE) n. 1848/93⁷. Già dalle prime letture delle norme citate non erano mancati commenti aspramente critici sulla novella legislativa e sulla sua effettiva utilità⁸.

⁵ Per la riproduzione dei simboli dell'Unione e le indicazioni per le Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Specialità Tradizionali Garantite (STG) si veda oggi Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.

⁶ Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

⁷ Regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

⁸ Per una prima critica al sistema introdotto dal Reg. (CEE) n. 2082/92, si veda L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specifici-*

Ben presto alla c.d. «attestazione di specificità» si è sostituito il regime delle «specialità tradizionali garantite», su cui si il legislatore europeo è tornato a esprimersi attraverso il Reg. (CE) n. 509/2006⁹ e, quindi, il Reg. (UE) n. 1151/2012¹⁰, con l'obiettivo di salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, «aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto»¹¹.

Accanto alla nozione di «specificità», la normativa europea del 2006 ha introdotto quella di «tradizionalità», intendendo con tale termine un uso sul mercato comunitario (con la riforma del 2012 il riferimento va al mercato «nazionale»), attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; tale periodo di tempo è stato dapprima stabilito in 25 anni e, successivamente, con il Reg. (UE) n. 1151/2012, esteso a 30 anni.

Pur nell'evoluzione delle norme, non è un mistero (ed anzi i numeri sopra citati ne danno evidente conferma) che le STG, come detto, non abbiano prodotto i benefici sperati.

Si sono infatti evidenziate in passato perplessità su come sia possibile rinvenire un nome tradizionale di un prodotto tipico che non provenga da una zona geografica determinata e già non possenga i requisiti per essere tutelato come Indicazione Geografica (IGP o, addirittura, DOP)¹². O, ancora, sull'effettiva utilità di intraprendere il complesso *iter* di registrazione di un prodotto come STG nella consapevolezza che, una volta conclusasi positivamente la procedura, potrà essere realizzato ovunque – anche al di fuori del territorio

tà, in «Riv. Dir. Agr.», pp. 488 e ss.. Sempre in tema, F. CAPELLI, *La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 1998, pp. 531 e ss.

⁹ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. A commento si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente», 2006, pp. 490 e ss.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. A commento si veda *ex multis* L. COSTATO, *Il Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in «Riv. Dir. Agr.», 2012, II, pp. 648 e ss..

¹¹ Nel nuovo art. 52 Reg. (UE) 2024/1143, all'obiettivo appena citato, si affianca quello di favorire «la generazione di valore aggiunto attraverso un contributo alla concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale».

¹² Sul punto, si veda F. CAPELLI, *Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in «Riv. Dir. Alim.» www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1, 2014, I, pp. 52 e ss.

da cui ha preso origine la tradizione stessa – al solo rispetto degli *standard* cristallizzati nel disciplinare¹³.

In sede di discussione dell'ultima riforma del settore, proprio in ragione del palese insuccesso riscontrato, non sono mancate proposte che, rispetto a quella poi adottata, avrebbero inciso in maniera più sensibile sul regime di qualità in commento, addirittura minandone la stessa sopravvivenza. Una di queste prevedeva la sostituzione delle STG con un «riconoscimento ufficiale» dei prodotti agricoli e alimentari da parte delle Autorità degli Stati membri, il quale si sarebbe dovuto basare su un elenco limitato di criteri da stabilire a livello europeo e un sistema di notifica per rendere pubblici i nomi dei prodotti tradizionali riconosciuti (probabilmente in maniera analoga a quanto avviene a livello nazionale per i PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Ancor più drastica l'opzione di abbandonare il regime delle STG¹⁴, ipotizzando la registrazione di parte di esse come DOP e IGP (al ricorrere dei relativi requisiti) o come marchi commerciali.

3. LE STG NEL REG. (UE) 2024/1143

Al termine del dibattito politico il legislatore europeo ha ritenuto invece di mantenere il regime di qualità in parola nel solco dei precedenti legislativi *supra* richiamati. Il nuovo art. 53 Reg. (UE) 2024/1143, riprendendo pressoché pedissequamente quanto già contenuto nei Regolamenti citati, ammette così oggi a beneficiare della registrazione come Specialità Tradizionale Garantita un nome che designi un prodotto:

- a. ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure
- b. ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Al concetto di «tradizionalità» viene associato l'uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra (pur con le modifiche

¹³ Si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite*, cit.

¹⁴ Ipotesi già vagliata in passato dalla Commissione (si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli - COM(2009)234) e superata dalla posizione del Consiglio dell'Unione europea, che diede alla Commissione la linea politica da seguire nella preparazione del pacchetto qualità, invitandola, tra l'altro, a mantenere – e migliorare – lo schema delle STG.

rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti); tale periodo deve essere di almeno 30 anni¹⁵.

Affinché un nome sia registrato come Specialità Tradizionale Garantita, esso deve, alternativamente, essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto, oppure designare il carattere tradizionale del prodotto. Prima di approfondire le novità dell'ultima novella legislativa, si noti sin da subito come da quest'ultima nozione sia stato espunto il requisito della "specificità"¹⁶, che, invece, aveva contraddistinto, come visto, gli esordi del regime di qualità in esame.

La registrazione e la protezione delle STG non devono altresì pregiudicare il rispetto di altre disposizioni normative, in particolare per quanto riguarda l'immissione dei prodotti sul mercato, l'organizzazione comune dei mercati e l'etichettatura dei prodotti alimentari¹⁷.

4. LA DISCIPLINA DELLE STG A SEGUITO DELLA RIFORMA

La soluzione adottata dal legislatore europeo del 2024 mantiene così il regime delle STG (con l'eliminazione, come detto, della condizione che le Specialità Tradizionali Garantite debbano avere una "specificità"), intervenendo perlopiù sugli aspetti procedurali della registrazione e sui controlli.

Viene previsto, in maniera analoga a quanto già avviene per le DOP e le IGP, che il *disciplinare* (il cui contenuto obbligatorio è rimasto pressoché immutato rispetto ai precedenti normativi, art. 54¹⁸) sia elaborato e allegato

¹⁵ Art. 2, par. 3, Reg. (UE) 2024/1143.

¹⁶ Riportava il precedente art. 18, par. 2, Reg. (UE) n. 1151/2012: «Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto». E con riferimento al concetto di "specificità" veniva dettata la seguente definizione «le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria» (art. 3, n. 5). Oggi, si legga sul punto il considerando 64 Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui «al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite debbano avere una specificità».

¹⁷ Sul punto si segnala uno dei pochi casi giurisprudenziali a livello europeo in tema di STG, deciso con sentenza del Tribunale (seconda sezione) del 12 maggio 2015, nella causa T-51/14, *Repubblica ceca / Commissione*, avente ad oggetto il diniego alla registrazione della denominazione "pomazánkové máslo" ("burro da spalmare") per mancato rispetto delle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007.

¹⁸ Un disciplinare deve contenere almeno gli elementi seguenti: a) il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche; c)

a una domanda di registrazione da parte di gruppi di produttori richiedenti (art. 55) e presentato alle Autorità di uno Stato membro per la fase nazionale di esame e di eventuale contestazione da parte di altri soggetti che abbiano un interesse legittimo (art. 56). A questa segue la successiva fase a livello dell'Unione europea, all'interno della quale la Commissione valuta la domanda ricevuta dallo Stato membro avanti il quale è stata presentata la richiesta iniziale (o da un richiedente stabilito in un Paese terzo tramite la relativa Autorità locale competente), ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini di opposizione e, al termine della procedura, decide, disponendo in caso di esito positivo, la pubblicazione della STG sull'apposito registro (artt. 57-65). La medesima procedura trova applicazione *mutatis mutandis* anche nei casi di modifiche di un disciplinare (art. 66) o cancellazione della registrazione (art. 67).

Coloro che intendono partecipare ad attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da una STG (e fregiarsi del simbolo dell'Unione europea all'uopo predisposto, art. 70) ne devono dare notifica alle autorità competenti o agli organismi delegati accreditati, sottoponendosi ad attività di verifica del rispetto del disciplinare prima dell'immissione in commercio (art. 72). Nel campo dei controlli, le verifiche delle autorità od organismi preposti hanno ad oggetto sia la conformità del prodotto al disciplinare sia l'uso sul mercato, nelle fasi di deposito, transito, distribuzione e offerta in vendita, anche *online* (ulteriore novità del testo normativo europeo), sulla base di una analisi dei rischi.

Gli operatori che hanno positivamente superato le verifiche di cui sopra hanno diritto, su richiesta, di ottenere una attestazione della conformità al disciplinare e all'inserimento in un elenco di operatori approvati (art. 77).

La tutela accordata alle STG (su cui si tornerà a breve) si estende «contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se il nome protetto è tradotto, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore», anche con riguardo alle vendite a distanza (art. 68). Sono comunque fatti salvi: l'uso

la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Se del caso il disciplinare può includere anche prescrizioni in materia di etichettatura. Sempre sul punto si veda altresì il Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/201.

dei termini che sono «generici» nell'Unione europea (anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come STG); l'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede; l'applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale (art. 69). La violazione delle regole in materia di protezione delle STG determina lo stato di «illegale» dei prodotti non conformi, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2065¹⁹, con le conseguenze ivi previste per quanto concerne in particolare i fornitori sui mercati *online*.

5. SPUNTI CRITICI E RIFLESSIONI

Da una rapida disamina di quanto precede, si comprende immediatamente come la novella legislativa abbia il pregio di meglio razionalizzare la procedura di registrazione (assimilandola a quella prevista per le DOP e le IGP), non necessariamente però muovendosi nella direzione della semplificazione o accelerazione del procedimento. Dal punto di vista definitorio, il venir meno del requisito della “specificità”, potrebbe apparentemente aprire a un maggior interesse alla registrazione da parte di gruppi di produttori, pur osservando come, già nella vigenza dei precedenti Regolamenti, tale requisito fosse previsto come alternativo (e non cumulativo) alla “tradizionalità” del carattere designato dal nome registrato come STG. La possibilità di vantare una “attestazione” di conformità appare a tutti gli effetti come uno strumento da valorizzare nella comunicazione degli operatori che si sottopongono ai controlli: sarà il mercato a testimoniare se si tratti di un effettivo valore aggiunto e venga come tale percepito dai consumatori, ad oggi poco o per nulla informati sul significato dell'acronimo STG e sul suo valore.

Proprio all'attività di controllo è richiesto uno sforzo di adeguamento, che tenga conto del carattere potenzialmente transnazionale del fenomeno e dell'esigenza di verificare la corretta implementazione e rispetto del disciplinare da parte di possibili aderenti dislocati in qualunque parte dell'Unione.

Ciò che ancora si fatica a comprendere è infine lo spazio di tutela assicurato alle STG, per cui il Reg. (UE) 2024/1143 impiega termini come «usurpazione, imitazione o evocazione» per descrivere le condotte contro le quali è assicurata protezione ai prodotti che beneficiano del regime in paro-

¹⁹ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

la. Si tratta, come è noto, dei medesimi concetti già indicati non solo dalla precedente legislazione in tema di STG, ma soprattutto dalle norme sulla tutela delle DOP e IGP, su cui si è stratificata nel tempo una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ne ha ampliato la portata²⁰; su tutti quello di “evocazione”, richiamato oggi – forse con un eccesso di sintesi – anche dal considerando 35 del Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui «sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evocazione di un’indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall’indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto». Ora, il prodotto che beneficia di una STG è, per definizione, “tradizionale”, ossia, come sopra anticipato, del suo nome se ne è fatto un uso storico comprovato per almeno 30 anni. Ciò detto, la sua protezione non può tuttavia spingersi sino a pregiudicare l’uso di termini “generici” nell’Unione europea²¹, anche se detti termini fanno parte di un nome protetto come STG. Sulla base di tali presupposti, comprendere quale sia l’ambito di protezione di un nome quale, ad esempio, “Amatriciana tradizionale” è operazione tutt’altro che banale. È lecito chiedersi infatti se la registrazione di tale nome possa pregiudicare l’uso sul mercato – tanto dei sughi pronti quanto della ristorazione – del semplice termine “amatriciana” per prodotti che non rispettino pedissequamente il disciplinare o vi differiscano per gli ingredienti impiegati (soluzione che avrebbe di certo un impatto dirompente); ovvero, di contro, se la sua tutela sia limitata alla sola endiadi “amatriciana tradizionale” e all’impiego contestuale dei due termini, finendo però in questo modo per privare di significato il concetto di “evocazione” su cui tanto si è espressa la rigorosa giurisprudenza comunitaria e da cui il legislatore sembra non abbia voluto discostarsi²².

²⁰ Senza pretesa di esaustività, sul solo concetto di evocazione, si richiamano le seguenti sentenze della Corte di Giustizia EU: sentenza del 4 marzo 1999 nel caso C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*; sentenza del 26 febbraio 2008 nel caso C-132/05, *Commissione / Germania*; sentenza del 14 luglio 2011 nei casi C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*; sentenza del 21 gennaio 2016 nel caso C-75/15, *Viiniverla*; sentenza del 7 giugno 2018 nel caso C-44/17, *Scotch Whisky Association*, ECLI:EU:C:2018:415 sentenza del 2 maggio 2019 nel caso C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*; sentenza del 9 settembre 2021 nel caso C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*.

²¹ Per la definizione di “termine generico”, si veda l’art. 2, par. 1, lett. h, Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui è generico «il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto dell’Unione».

²² Sul punto è interessante notare l’evoluzione avuta dal nome della Mozzarella Tradizionale

Senza dimenticare che proprio questa casistica giurisprudenziale ha recentemente distinto all'interno delle stesse denominazioni registrate come DOP e IGP i termini "geografici" da quelli "non geografici", assicurando protezione ai primi soltanto²³; distinzione che viene meno nel caso delle STG, ove è – o dovrebbe essere – assente il requisito dell'origine geografica, e che rende ulteriormente complesso individuare parallelismi tra le tutele prospettate dalla normativa in commento.

6. CONCLUSIONI

In conclusione, sono senz'altro apprezzabili gli sforzi del legislatore europeo di meglio disciplinare la procedura di registrazione di un nome come STG, i controlli (estesi al mondo digitale) e la possibilità di vantare attestazioni di conformità anche in un'ottica di *marketing* e promozione per gli operatori. Tali interventi, tuttavia, non esauriscono né risolvono quelle incertezze interpretative legate alle finalità e all'ambito di tutela di tale regime di qualità, rischiando di (continuare a) pregiudicarne efficacia e attrattiva.

Anche a seguito della riforma legislativa, il successo – o l'ennesimo insuccesso – delle STG, in estrema sintesi, passerà dalla consapevolezza dei suoi limiti (per come emersi nel recente passato e brevemente analizzati nel presente lavoro) e dal tentativo – e volontà – di superarli.

In particolare, è giocoforza necessario accettare che la "tradizione" possa veicolare valore anche al di fuori del territorio di origine e in maniera indipendente da esso, consentendo che la produzione di un prodotto "tipico" (*rectius*, realizzato nel rispetto della "storicità" di un particolare metodo produttivo e/o utilizzando ingredienti tradizionalmente impiegati in conformità ad una ricetta tradizionale) possa anche essere delocalizzata²⁴.

STG, inizialmente registrata soltanto come "Mozzarella STG" e quindi modificata per mano del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella» (STG)]. Come rilevato nei considerando del Reg. di Esecuzione da ultimo citato, la protezione della specialità tradizionale garantita "Mozzarella Tradizionale" non dovrebbe riguardare il nome semplice "Mozzarella", bensì unicamente il nome composto "Mozzarella Tradizionale" nella sua interezza, rimanendo pertanto opportuno continuare ad autorizzare l'uso del nome "Mozzarella" per i prodotti non conformi al disciplinare di produzione, purché non siano commercializzati accompagnati dalla dicitura «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione STG e nemmeno dal simbolo dell'Unione europea.

²³ Si veda sentenza del 4 dicembre 2019 nel caso C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*.

²⁴ Per una interessante – e condivisa – sintesi dello scopo a cui vanno necessariamente ricondotte

In tale processo di affermazione avranno un ruolo fondamentale: (i) una migliore diffusione e consapevolezza del significato dell'acronimo "STG" anche attraverso campagne di sensibilizzazione da parte di Autorità e operatori; (ii) un adeguamento della struttura dei consorzi (*rectius*, gruppi di produttori) per rispondere ad esigenze di adesione (e controllo) di soggetti dislocati anche al di fuori del territorio in cui "tradizionalmente" il prodotto in questione ha visto il suo affermarsi; e (iii) una più adeguata individuazione degli ambiti di tutela e dei possibili rimedi. Il tutto nella prospettiva di assicurare che sul mercato europeo, ad ogni latitudine e longitudine, un dato nome, riconosciuto come "Specialità Tradizionale Garantita", sia associato univocamente e indiscutibilmente ad un prodotto "di qualità" ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale oppure da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente, come meglio descritto nel relativo disciplinare e di cui il consumatore sappia apprezzare il valore.

RIASSUNTO

La recente emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, oltre ad offrire sistematicità alla materia delle Indicazioni Geografiche, è intervenuta sul regime delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) che, a distanza di oltre 30 anni dalla sua introduzione, non ha prodotto i benefici previsti per produttori e consumatori, poco o per nulla informati addirittura sul significato stesso di STG o sul suo valore.

I numeri, del tutto incomparabili con quelli delle Indicazioni Geografiche, certificano un evidente insuccesso del fenomeno, le cui norme avrebbero dovuto essere «migliorate, chiarite e rese più efficaci».

Pur a fronte del dichiarato obiettivo di «ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti», permangono tuttavia le perplessità su una disciplina, di cui ancora si fatica a comprendere il potenziale e rispetto alla quale adeguare paradigmi e interpretazioni proprie delle norme in tema di Indicazioni Geografiche, anche in termini di tutela, non sembra la strada maestra per contribuire al successo.

le STG, non immune da rischi e critiche, si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite*, cit., secondo cui la finalità del regime in commento è quella di «rendere proteggibili denominazioni di vendita generiche spettanti a prodotti conformi a *standards* stabiliti in un disciplinare approvato in sede comunitaria, che risultano ampiamente diffusi sul mercato e tradizionalmente apprezzati dal consumatore per le particolari caratteristiche, affidandone le garanzie di rispetto all'assoggettamento ad un efficace sistema di controllo che legittima l'utilizzo del segno».

ABSTRACT

The recent adoption of Regulation (EU) 2024/1143 has introduced a system for Geographical Indications and has also intervened in the Traditional Specialities Guaranteed (TSG) regime. Despite more than 30 years since its introduction, the TSG regime has not produced the expected benefits for producers and consumers, who are little or not informed about the meaning of TSG or its value.

The number of TSGs, which is significantly lower than that of Geographical Indications, indicates a clear failure of the phenomenon, whose rules were intended to be “improved, clarified and sharpened”.

Despite the declared objective of making the scheme “more understandable, operational and attractive to potential applicants”, perplexities remain about a discipline whose potential is still hard to comprehend and with respect to which adapting paradigms and interpretations of the rules on Geographical Indications, also in terms of protection, does not seem the right way to contribute to success.